

# **REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' RUMOROSE**

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **ART. 1**

##### **CAMPO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – DPCM 1 marzo 1991, della Legge - L 447/95 e della Legge Regionale – L.R. n.12/98.
2. Al fine di cui al comma 1 valgono le definizioni indicate dalla L.447/95 e dai relativi Decreti attuativi.

#### **ART. 2**

##### **CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE**

1. Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e di seguito riportati :

Valori limite di emissione -  $L_{eq}$  in dB(A): il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa:

	<b>Classi di destinazione d'uso del territorio</b>	<b>Tempi di riferimento: diurno (6.00-22.00)</b>	<b>notturno (22.00-06.00 )</b>
I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A): il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori:

	<b>Classi di destinazione d'uso del territorio</b>	<b>Tempi di riferimento: diurno (6.00-22.00)</b>	<b>notturno (22.00-06.00 )</b>
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Valori limite differenziali di immissione: differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva):

5 dB nel periodo diurno

3dB nel periodo notturno

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi :

- a) nelle aree classificate nella classe VI (aree esclusivamente industriali);
- a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;

b) se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

c) al rumore prodotto da:

- infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali;
- servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Valori limite di qualità - Leq in dB(A): valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalle norme vigenti (L. 447/95):

	<b>Classi di destinazione d'uso del territorio</b>	<b>Tempi di riferimento: diurno (6.00-22.00)</b>	<b>notturno (22.00-06.00 )</b>
I	aree particolarmente protette	47	37
II	aree prevalentemente residenziali	52	42
III	aree di tipo misto	57	47
IV	aree di intensa attività umana	62	52
V	aree prevalentemente industriali	67	57
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Valori di attenzione - Leq in dB(A): valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente:

a) se riferiti a un'ora, si fissano pari ai valori limite di immissione aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;

b) se relativi ai tempi di riferimento, sono pari ai valori limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

Il superamento di uno dei due valori, a) o b), ad eccezione delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L.447/95.

Gli edifici scolastici, le case di cura e di riposo sono classificati nella III classe salvo siano assegnati a classe inferiore nella cartografia relativa alla classificazione acustica del territorio. La classificazione suddetta è applicata all'interno degli edifici.

### ART. 3

#### PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO

Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal DPCM 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune con le modalità indicate all'art.11 della L.R. n.12/1998, apposito Piano di Risanamento Acustico (PdRA), entro il termine di sei mesi dall'approvazione del piano comunale di classificazione acustica. Il Comune, entro 90 giorni dalla presentazione del PdRA, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati. Per la valutazione dei PdRA il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente - A.R.P.A.Liguria, e per gli aspetti igienico sanitari della A.S.L. n.2 Savonese.

### ART. 4

#### VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico di cui all'art. 8 L 447/95 con le modalità indicate dalla D.G.R. n. 534 del 28/05/1999 (Titolo II) i seguenti soggetti :

- titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall'art. 8, comma 2 della L. 447/95 e di seguito riportate :
  - opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della L. 349/1986,
  - aeroporti, aviosuperfici, eliporti,
  - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la

classificazione di cui al D.Lgs. n.285/1992 e successive modificazioni,

- discoteche,
  - circoli privati e pubblici esercizi (bar, paninoteche, discoteche, piano-bar, sale da ballo, palestre) ove sono installati macchinari o impianti rumorosi o di diffusione sonora od eseguano musica dal vivo (in ogni caso tali impianti devono anche rispettare i requisiti acustici previsti dal DPCM 16 aprile 1999 n. 15)
  - impianti sportivi e ricreativi,
  - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia,
  - nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, manutentive, sportive e ricreative e a postazione di servizi commerciali (macellerie, pescherie, rivendite di alimentari, depositi, magazzini, supermercati), implicanti la presenza di sorgenti fisse di rumore quali motori frigoriferi e/o condizionatori od altre attività che utilizzano qualsiasi tipologia di macchine (lavanderie, laboratori di panificazione, officine di riparazione, tipografie, cucine di ristoranti magazzini di commercio all'ingrosso o al dettaglio, ecc.) se inseriti in edifici destinati prevalentemente ad abitazione;
- i richiedenti il rilascio
- di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali,
  - di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra,
  - di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, di cui al comma precedente, sia prevista denuncia di inizio di attività, od altro atto equivalente, la documentazione prescritta dal comma 1 (documentazione di previsione di impatto acustico) deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa, od al diverso atto equivalente.

La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), L. 447/1995, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

## ART. 5

### VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'art. 8, comma 3, L.447/1995 e di seguito elencati, sono tenuti a presentare la relazione previsionale di clima acustico con le modalità indicate dalla Delibera di Giunta Regionale - D.G.R. 534 del 28/05/1999 (Titolo III):

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della L. 447/95

Nel caso in cui un nuovo insediamento risultasse esposto ad una rumorosità non compatibile con la destinazione dello stesso, dovranno essere indicati gli interventi tesi a conseguire la compatibilità ed in particolare la conformità dei requisiti acustici passivi stabiliti dal DPCM 5/12/97.

## TITOLO II

### ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

ART. 6  
DEFINIZIONI E DEROGHE

Si definisce attività' temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili ivi compresi le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile (circhi, teatri tenda o strutture simili, spettacoli e manifestazioni musicali, feste popolari o similari). Sono da escludersi le attività ripetitive.

Le attività rumorose temporanee possono essere permesse laddove sia garantito il rispetto dei valori limite di zona previsti dall'art. 2 L. 447/95 ovvero in deroga ai limiti di classe acustica a norma del presente Regolamento.

CAPO 1 - NORME TECNICHE

Sezione 1  
CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

ART. 7  
IMPIANTI ED ATTREZZATURE

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso, sia fissi che mobili, dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al meglio la rumorosità verso soggetti disturbabili. Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso. Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

## ART. 8

### ORARI

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili e' consentito nel rispetto del presente Regolamento e secondo le modalità previste dall'art 46 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana:

- giorni feriali
  - da Giugno a Settembre dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00
  - da Ottobre a Maggio dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 20.00
- sabato dalle 9.00 alle 13.00

Comunque, nella vicinanza di ospedali, scuole, istituti di educazione, chiese, luoghi di culto è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che arrechino disturbo, salvo casi di necessità da autorizzarsi di volta in volta indipendentemente dalla durata.

## ART.9

### LIMITI MASSIMI

Il limite massimo di immissione da non superare anche in deroga ai limiti di zona e' di 70 dB(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Qualora non sia assolutamente possibile contenere le emissioni sonore descritte precedentemente è consentito, previa specifica autorizzazione, il limite di 80 dB(A) per non più di 4 ore complessive nella fascia oraria 9.00-12.00 e 15.00-18.00. Nel caso di ristrutturazioni interne il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65 dB(A) a finestre chiuse. Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A

sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998.

ART. 10  
EMERGENZE

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, e' implicitamente concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

Sezione 2  
SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO,  
OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO

ART. 11  
SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO,  
OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, oltre a quelle già indicate all'art. 6 del presente regolamento, quelle esercitate presso pubblici esercizi o circoli privati a supporto dell'attività principale licenziata (quali ad es.: piani-bar, serate musicali, ecc.), allor quando non superino complessivamente 30 (Art. 6 c.2 DGR 2510/98) giornate nell'arco di un anno.

ART. 12  
LOCALIZZAZIONE DELLE AREE

La localizzazione delle aree da destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto è prevista presso lo Stadio Comunale “G. Olmo” ed il Palazzotto dello Sport Comunale entrambi in Loc. Natta.

#### ART. 13

##### ORARI

Il funzionamento delle sorgenti sonore di cui all'art. 11 del presente Regolamento, è consentito dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 01.00.

E' possibile derogare dal rispetto di tali orari in occasioni o festività particolari, motivate e straordinarie quali capodanno, carnevale, concomitanza con manifestazioni organizzate dal Comune o con il patrocinio dello stesso, da valutare di volta in volta previo parere e conseguente indirizzo da parte dell'amministrazione (fatti salvi i pareri eventualmente ostativi dei servizi competenti). Le eventuali richieste di deroga all'orario, visto l'iter più lungo dovrebbero essere presentate almeno 20 giorni prima.

Per le aree dove siano presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 200 metri l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore superiori ai limiti di zona è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.

#### ART. 14

##### LIMITI MASSIMI

Il limite massimo ammissibile di immissione in facciata da non superare e' di:

70 dB Leq(A) negli intervalli 9.00-13.00 e 16.00-22.00

65 dB. Leq(A) nell'intervallo 22.00-01.00

Non si considerano i limiti differenziali.

Tali limiti si intendono fissati in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o

più vicini. Nel caso di attività rumorose temporanee svolte all'interno degli edifici, il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65 dB(A). Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998;

## ART.15

### MANIFESTAZIONI OCCASIONALI

Le manifestazioni quali comizi politici e sindacali, manifestazioni commemorative pubbliche, processioni religiose, manifestazioni a carattere benefico o promozionale, circhi, teatri tenda o strutture simili, spettacoli e manifestazioni musicali, feste popolari o similari, comportanti l'utilizzo di sistemi di amplificazione, sono autorizzate in modo permanente alle seguenti condizioni:

- i. durata della manifestazione non oltre le ore 01.00 e per non più di 5 gg consecutivi/anno;
- ii. emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A,  $Leq(A)$ , misurato nell'edificio più esposto, non superiori a 70 dB(A).

## CAPO 2 - NORME AMMINISTRATIVE

### ART.16

#### MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo (cantieri temporanei edilizi, stradali ed assimilabili) sul territorio comunale nel rispetto degli orari, dei valori limite di zona di cui all'art 2 della L. 447/95 ovvero di quelle nel rispetto ~~e/o~~ delle deroghe previste dall'art 9 del presente Regolamento e aventi durata inferiore a 100 gg./anno sono autorizzate in via permanente.

In caso di attività di durata superiore a 100 giorni/anno e di contestuale supero dei valori limite di zona di cui all'art 2 della L. 447/95 le imprese titolari di cantieri temporanei (edilizi, stradali ed assimilabili) devono presentare, almeno 30 giorni prima dell'inizio attività, in duplice copia una richiesta motivata di autorizzazione in deroga ai valori limite previsti, firmata dal titolare ovvero legale rappresentante o dal responsabile dell'attività, completa degli allegati secondo la modulistica specifica, unitamente ad una relazione firmata da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, come definito dal comma 6, art. 2, L. 447/95.

Per lo svolgimento di manifestazioni a carattere temporaneo, mobile o all'aperto da attivarsi in aree diverse da quelle indicate nell'art. 12 e per le attività temporanee esercitate presso pubblici esercizi e circoli privati della durata superiore a 5 giorni consecutivi, ma comunque inferiore a 15 giorni (per un totale di non più di 30 giorni all'anno), dovrà essere indirizzata all'Ufficio Ambiente specifica domanda di autorizzazione in deroga. La domanda dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività ed accompagnata da una valutazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in Acustica Ambientale. L'Ufficio Ambiente Comunale autorizza l'attività rumorosa temporanea nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

Nel caso di attività temporanea della durata massima fino a 5 giorni consecutivi e comunque per un numero massimo di giornate pari a 12 al mese e 30 all'anno compresi, i soggetti interessati devono presentare istanza all'Ufficio Commercio, allegando un'autodichiarazione/dichiarazione sostitutiva recante l'indicazione della tipologia di attività e le modalità di svolgimento della stessa, nonché l'impegno al rispetto degli orari e di limiti previsti dal presente regolamento. In caso di non svolgimento dell'attività temporanea programmata, anche per causa di forza maggiore, la stessa non potrà essere recuperata in altra data. L'Ufficio Commercio Comunale autorizza l'attività rumorosa temporanea nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

La relazione firmata dal Tecnico Competente dovrà valutare il livello sonoro proveniente dal cantiere, espresso in termini di livello continuo equivalente  $Leq(A)$ , presso il ricettore presumibilmente più esposto, identificato su una pianta dettagliata ed aggiornata dell'area.

L'amministrazione comunale, entro 25 giorni, potrà rilasciare l'autorizzazione, prescrivendo particolari accorgimenti da adottarsi durante i lavori e/o limitazioni d'orario, così pure come rilevamenti fonometrici atti a verificare il rispetto dei limiti in deroga.

I lavoratori del cantiere dovranno essere informati circa il contenuto dell'autorizzazione e delle prescrizioni impartite dal Comune.

La violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione potrà comportare la revoca della stessa e

l'attività rumorosa dovrà essere immediatamente adeguata ai limiti massimi e orari del presente regolamento.

Sono esentati dalla presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 2 del presente articolo le attività di cui all'art. 19.

In caso di proteste o reclami, il Comune potrà comunque prescrivere misure tecniche e procedurali per limitare il disturbo.

#### ART. 17

##### MODALITA' E CONTENUTI DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 16

La documentazione minima di cui devono essere corredate le istanze di cui all'art. 16 del presente Regolamento è rappresentata da:

- dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante o del responsabile dell'attività,
- descrizione sintetica dell'attività,
- data inizio lavori, durata dell'attività ed articolazione temporale delle varie fasi con descrizione delle stesse;
- luogo dell'attività rumorosa (con indicazione della zona della classificazione acustica);
- rispetto delle prescrizioni tecniche indicate a carattere generale del presente Regolamento;
- l'impegno al rispetto di tutte le prescrizioni che il tecnico competente in Acustica Ambientale ha individuato nella richiesta relazione tecnica asseverata (laddove prevista) e quelle che indicherà nel corso dell'attività rumorosa temporanea;
- la sottoscrizione, essendo a conoscenza che eventuali attestazioni mendaci verranno perseguite ai sensi del vigente Codice Penale.

la citata relazione asseverata da un tecnico competente in Acustica Ambientale dovrà contenere almeno:

- clima acustico del luogo;
- elenco dettagliato delle apparecchiature rumorose, strumenti, attrezzi, impianti, mezzi di trasporto, ecc. di cui si prevede l'utilizzo e il relativo livello di rumorosità espresso in termini di Leq (A);

- valutazione previsionale di impatto acustico dell'attività in esame;
- confronto della valutazione previsionale di impatto acustico ai valori limite indicati nel presente Regolamento e, in caso di superamento, gli accorgimenti da mettere in opera per rientrare nei limiti citati;
- descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali che la Ditta dovrà attuare per contenere al minimo il rumore e la descrizione delle modalità di realizzazione;
- pianta dettagliata ed aggiornata dell'area interessata in scala 1:2000 con evidenziato la sede del cantiere e gli ambienti esposti al rumore.

Nell'autorizzazione il Comune provvederà ad indicare tutte le prescrizioni tecniche relative ad orari, limiti di immissione, cautele per il contenimento delle immissioni di rumore, realizzazione di interventi di bonifica, ritenute utili anche in relazione all'ubicazione dell'attività temporanea.

Dovranno essere rispettate inoltre le eventuali ulteriori prescrizioni emanate in via preliminare e di urgenza, anche verbalmente, da parte di organi di controllo.

Copia dell'autorizzazione e della relazione tecnica allegata devono essere tenute sul luogo ove viene svolta l'attività ed esibite al personale incaricato di eseguire i controlli.

## ART. 19

### ATTIVITA' ESENTI DALLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AI LAVORI IN DEROGA

Sono comunque esenti dalla presentazione dell'istanza tesa al rilascio di autorizzazione in deroga ai valori limiti previsti dalla vigente normativa e di qualsiasi altra documentazione/comunicazione in materia di acustica, ma nel rispetto comunque dei limiti in deroga fissati dal presente Regolamento le seguenti attività:

- a) piccole manutenzioni all'interno di edifici della durata non superiore a 7 giorni che richiedono l'utilizzo di macchinari e/o attrezzature simili al tipo fai da te;
- b) lavori di pronto intervento, con carattere di emergenza, di durata non superiore a tre giorni;

- c) cantieri da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione di durata non superiore a 3 gg.

### TITOLO III ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

#### ART. 20

#### ATTIVITA' ALL'APERTO SVOLTE IN DEROGA PERMANENTE AI LIMITI DI ZONA

##### A) MACCHINE DA GIARDINO

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito negli orari di cui all'art 46 del Regolamento di Polizia Urbana. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

##### B) MACCHINE AGRICOLE

L'impiego temporaneo di macchine agricole al di fuori del centro abitato per i lavori stagionali e di manutenzione e adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi in deroga ai limiti della classificazione acustica è consentito dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 13.00 nei giorni festivi. Relativamente alle emissioni rumorose le macchine e gli impianti posti in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Nelle aree poste all'interno del centro abitato l'uso di tali macchinari è subordinato al rispetto delle fasce orarie di cui all'art. 46 del Regolamento di Polizia Urbana.

### C) ATTIVITA' DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E COMPATTAMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di spazzamento, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani è consentito negli orari di cui all'art 46 del Regolamento di Polizia Urbana. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di spazzamento, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

### D) ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE ALL'APERTO IN IMPIANTI FISSI

Le attività sportive e ricreative svolte in impianti fissi all'aperto che comportano emissione di rumore superiori ai limiti di zona potranno essere svolte nell'intervallo orario 9.00÷24.00.

In questo caso le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)], misurato in facciata dell'edificio più esposto, non possono superare i 70 dB(A) negli intervalli orari 9.00÷12.00 e 15.00÷19.00 e i 65 dB(A) negli intervalli orari 12.00÷15.00 e 19.00÷24.00.

E' esclusa l'applicazione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale.

### E) ALLARMI ACUSTICI

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme in edifici, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare il periodo di 15 minuti nel periodo di riferimento diurno o notturno. Per gli autoveicoli si fa riferimento all'art. 153 del Codice della Strada.

## ART. 21

### RICHIAMI AL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

Art. 45 – Inquinamento acustico

Art. 46 – Esercizio dei mestieri arti e industrie

Art. 47 – Impianto di macchinari

- Art. 49 – Rumori nei locali pubblici e privati  
Art. 50 – Uso di strumenti sonori  
Art. 52 – Venditori e suonatori ambulanti  
Art. 53 – Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie

#### TITOLO IV

#### ATTIVITA' DI CONTROLLO, SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

#### ART 22

#### ATTIVITA' DI CONTROLLO

Il Comune, in ottemperanza alle disposizioni degli artt. 6 e 14 della Legge 447/95 e all'art. 6 della Legge regionale 12/98, esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:

- a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse.
- b) della disciplina e delle disposizioni tecniche relative alle concessioni edilizie e licenze per l'esercizio di attività produttive o commerciali, alle attività all'aperto ed alle attività temporanee, così come previsto nei punti precedenti;
- c) dell'esecuzione da parte delle imprese degli eventuali piani di risanamento acustico.

#### ART 23

#### ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

In caso di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica, il Sindaco può ordinare, con provvedimento motivato, il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale di determinate attività.

ART. 24  
SANZIONI

Il mancato rispetto del presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste all'art.10 della L.447/95 e all'art. 15 della L.R. n. 12/1998. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità.

ART. 25  
SOSPENSIONE REVOCA AUTORIZZAZIONI

Il persistente e ripetuto mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14.11.1997, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della attività rumorosa e della licenza o autorizzazione d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

ART. 26  
REQUISITI ACUSTICI PASSIVI

Il rilascio del certificato di agibilità/usabilità per le opere edilizie subordinate al permesso di costruire (così come definite dall'art. 10 del D.P.R. 6-06-2001 n. 380), sarà condizionato, in ottemperanza a quanto disposto dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti passivi degli edifici", alla presentazione di apposito certificato di collaudo acustico riguardante:

1. le partizioni orizzontali e verticali dell'edificio stesso (indice del potere fonoisolante apparente di elementi di separazione tra ambienti di diverse unità abitative, indice dell'isolamento acustico standardizzato in facciata, indice del livello di rumore di calpestio di solai normalizzato);
2. i servizi a funzionamento continuo (impianto di riscaldamento, aerazione e condizionamento);
3. i servizi a funzionamento discontinuo (ascensore, scarichi idraulici, servizi igienici, rubinetteria).

Tale certificazione non si applica agli edifici unifamiliari.

allegato 1 - (cantieri edili, stradali o assimilabili)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DI ZONA PER ATTIVITA'  
RUMOROSA TEMPORANEA

allegato 2 - (manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DI ZONA PER ATTIVITA'  
RUMOROSA TEMPORANEA

allegato 3 - (manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili)

COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

allegato 4

VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO



**la deroga dal rispetto dei limiti previsti dalla legge n° 447/1995, precisando che il limite massimo richiesto in deroga è di \_\_\_\_\_ dB(A);**

Allega, in triplice copia, alla presente la seguente documentazione:

- dichiarazione contenente:
  - clima acustico del luogo;
  - elenco dettagliato delle apparecchiature rumorose, strumenti, attrezzi, impianti, mezzi di trasporto, ecc. di cui si prevede l'utilizzo e il relativo livello di rumorosità espresso in termini di  $L_{eq}(A)$ ;
  - valutazione previsionale di impatto acustico dell'attività in esame;
  - confronto della valutazione previsionale di impatto acustico ai valori limite indicati nel presente Regolamento e, in caso di superamento, gli accorgimenti da mettere in opera per rientrare nei limiti citati;
  - descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali che la Ditta dovrà attuare per contenere al minimo il rumore e la descrizione delle modalità di realizzazione;
  - pianta dettagliata ed aggiornata dell'area interessata in scala 1:2000 con evidenziato la sede del cantiere e gli ambienti esposti al rumore.

per un totale di n° \_\_\_\_\_ allegati in triplice copia, datati e debitamente sottoscritti dal tecnico competente \_\_\_\_\_, quale individuato, a' sensi dell'art 2, commi 6 e segg., della legge n° 447/95, dalla Regione Liguria con D.G.R. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Allega inoltre comprova dell'avvenuto versamento della somma di Euro \_\_\_\_\_ sul c/c n° \_\_\_\_\_ intestato al Comune di Celle Ligure - quale rimborso spese istruttoria.

Celle Ligure, \_\_\_\_\_

timbro e firma

ALLEGATO 2

Al Comune di Celle Ligure  
Ufficio Ambiente  
Via Boagno, 11  
17015 CELLE LIGURE

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_  
Prov. \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_,  
in qualità di: (titolare / legale rappresentante / ...) \_\_\_\_\_  
della  ditta  manifestazione \_\_\_\_\_  
avente sede in \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_  
c.a.p. \_\_\_\_\_, tel. n° \_\_\_\_\_, codice fiscale o partita IVA: \_\_\_\_\_  
esercente l'attività di \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 - lettera h), della legge 26 ottobre 1995 n° 447,  
già art. 1 comma 4° del D.P.C.M. 01/03/1991 e dell'art. 16 del Regolamento Comunale delle Attività  
Rumorose, l'autorizzazione a gestire in Celle Ligure, in (via) \_\_\_\_\_,  
la "attività temporanea" costituita da \_\_\_\_\_

e comportante l'impiego di macchinari e/o impianti rumorosi, nei giorni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
per n° \_\_\_\_\_ giorni consecutivi, dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ e dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_.  
A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale vigente in materia, del  
Regolamento Comunale delle Attività' Rumorose ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione  
rilasciata dagli appositi Uffici Comunali

**CHIEDE INOLTRE**

**la deroga dal rispetto dei limiti previsti dalla legge n° 447/1995, precisando che il limite massimo richiesto in deroga è di \_\_\_\_\_ dB(A);**

Allega, in triplice copia, alla presente la seguente documentazione:

- dichiarazione contenente:
  - informazioni dettagliate riguardanti la tipologia delle singole fasi dell'attività temporanea, con esplicito riferimento ai macchinari e/o impianti rumorosi che saranno utilizzate, alle loro postazioni nell'ambito dell'attività temporanea (indicate sulle planimetrie allegate), ed alla durata dell'attività temporanea;
  - l'individuazione della "zona", di cui all'art. 2 del D.M. 1444/68, in cui ricade l'area oggetto dell'intervento (PRG-non occorre planimetria ma solo l'indicazione letterale della zona stessa);
  - elenco dei macchinari o impianti rumorosi utilizzati e dati fonometrici [dB(A)] relativi alla rumorosità prodotta dagli stessi;
  - indicazione degli accorgimenti tecnici adottati e o previsti per ridurre al minimo la rumorosità prodotta dall'attività;
  - planimetrie indicative delle abitazioni che si ritengono esposte al rumore prodotto dall'attività, riportate su carta toponomastica in scala 1:2.000, con evidenziata l'area ove verrà svolta la attività;

per un totale di n° \_\_\_\_\_ allegati in triplice copia, datati e debitamente sottoscritti dal tecnico competente \_\_\_\_\_.

Allega inoltre comprova dell'avvenuto versamento della somma di Euro \_\_\_\_\_ sul c/c n° \_\_\_\_\_ intestato al Comune di Celle Ligure - quale rimborso spese istruttoria.

Celle Ligure, \_\_\_\_\_

timbro e firma

ALLEGATO 3

Al Comune di Celle Ligure  
Ufficio Ambiente  
Via Boagno, 11  
17015 CELLE LIGURE

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_  
Prov. \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_,  
in qualità di: (titolare / legale rappresentante / ...) \_\_\_\_\_  
della  ditta  manifestazione \_\_\_\_\_  
avente sede in \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_  
c.a.p. \_\_\_\_\_, tel. n° \_\_\_\_\_, codice fiscale o partita IVA: \_\_\_\_\_  
esercitante l'attività di \_\_\_\_\_

**COMUNICA**

che nei giorni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e negli orari dalle \_\_\_\_\_ alle e dalle  
\_\_\_\_\_ alle \_\_\_\_\_ in Celle Ligure via \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_ si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in: \_\_\_\_\_  
per la quale è previsto l'utilizzo delle seguenti apparecchiature: \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

di impegnarsi a  
prendere visione della normativa nazionale in materia,  
rispettare quanto indicato nel Regolamento Comunale ivi compresi gli orari in esso stabiliti ed i  
limiti previsti.

Celle Ligure, \_\_\_\_\_

timbro e firma

ALLEGATO 4

Al Comune di Celle Ligure  
Ufficio Ambiente  
SUA SEDE

**Oggetto:** Valutazione di impatto acustico ex art. 8 legge n° 447/95 - DGR n° 435/99

Al fine del rilascio del "nulla osta" ex art. 8 della legge n° 447/95 si trasmette la necessaria Valutazione di impatto acustico dell'attività e si forniscono i seguenti dati:

Ragione sociale	
Legale Rappresentante	
Indirizzo della Sede	
Natura giuridica	
Partita I.V.A.	
Codice ISTAT dell'attività	
Descrizione dell'attività	
Indirizzo dell'insediamento	
Referente per l'azienda	
Telefono	
Fax	
e-mail	
Nominativo T.C.A.A. che ha redatto la Valutazione di impatto acustico	
Telefono	
Fax	
e-mail	

Celle Ligure, \_\_\_\_\_

timbro e firma